



ASSOCIAZIONE ITALIANA DIFENSORI D'UFFICIO
ADU ITALIA

XXXV Congresso Nazionale Forense

Lecce, 6-7-8 Ottobre 2022

MOZIONE

per il rafforzamento della tutela legale per le fasce deboli della popolazione attraverso l'adeguamento dei limiti reddituali, l'uniformità dei criteri di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e di liquidazione del giusto ed equo compenso ai difensori

presentata dall'Avv. Giovanni Fontana iscritto all'Albo degli Avvocati di Rieti, nonché Presidente della Associazione Italiana Difensori d'Ufficio – ADU Italia (*)

nell'ambito del tema congressuale n. 1

“Un nuovo ordinamento per un'Avvocatura protagonista della tutela dei diritti nel tempo dei cambiamenti globali”

^ ^ ^

Da diversi anni stiamo assistendo ad un progressivo impoverimento della popolazione italiana: la fascia dei soggetti c.d. deboli aumenta inesorabilmente di consistenza, a causa di problemi strutturali socio-economici, recentemente acuiti dalle crisi incidentali causate da pandemia COVID e conflitto russo-ucraino.

Nel 2021 tra i 41,2 milioni di italiani che hanno presentato la dichiarazione dei redditi il 44,5% ha dichiarato un reddito inferiore ai 15.000 euro, mentre il 42,4% ha dichiarato un reddito tra i 15.000 e i 35.000 euro (fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze). A questi vanno aggiunti coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione per tipologia ed entità del reddito percepito.

Attualmente il limite di reddito per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è di 11.746,68 euro (aumentato di 1.032,91 euro per ogni ulteriore componente del nucleo familiare, in ambito penale).

Una rilevante percentuale di coloro che dichiara un reddito inferiore ai 15.000 euro non può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato perché supera il limite di 11.746.

Contemporaneamente, un considerevole numero di Avvocati sta abbandonando la libera professione perché ritiene un impiego di lavoro dipendente, specialmente con la Pubblica Amministrazione, più adeguato (e più sicuro) per poter sostenere una vita dignitosa e scivra delle incertezze economiche che attualmente la professione riserva agli Avvocati di fascia di età tra i 30 e i 50 anni.

Diversi altri Avvocati, invece, si cancellano dagli elenchi per il patrocinio a spese dello Stato perché i compensi liquidati sono sovente di gran lunga inferiori non solo alle aspettative, ma anche ai parametri minimi di legge, e anche perché tali compensi vengono effettivamente pagati dopo diverso tempo (anni in alcuni circondari e distretti italiani), al termine di un estenuante procedimento non privo di imprevisti.

In particolare si fa riferimento alle prassi di fatto vigenti nei diversi tribunali, in alcuni casi codificate in protocolli più o meno concertati con l'Avvocatura, che "normano" la documentazione attestante l'effettivo reddito del richiedente l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, molto spesso ultronea rispetto a quanto richiesto dalla Legge. A ciò si aggiunga la disparità di trattamento per casi identici, sia all'interno dello stesso Foro che tra Fori diversi, in materia di liquidazione del compenso professionale.

Ulteriori difficoltà ed incertezze scaturiscono da una parte della giurisprudenza di merito e di legittimità che, nel tentativo di "colmare" presunti vuoti legislativi, individua i redditi da contemplare o meno per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e le condizioni per la permanenza del beneficio.

Quanto ai (cronici) ritardi dei pagamenti, si osserva che la compensabilità del credito con imposte e tasse è di difficile praticabilità, non solo per la complessità della procedura, quanto, più che altro, per il bisogno di liquidità del professionista che molto spesso fa del patrocinio a spese dello Stato una fonte primaria di reddito, non residuale.

Da tutto quanto sopra premesso ne deriva che una parte della popolazione sempre più numerosa viene a trovarsi scoperta dalla garanzia costituzionale di un'effettiva tutela legale o, quantomeno, ha serie difficoltà di conferire un mandato professionale per motivi esclusivamente economici.

È da respingere l'idea che l'elevato numero di Avvocati iscritti all'Albo sia dannoso per l'intera categoria, proprio perché l'ampia offerta professionale permette la copertura di tutela legale richiesta dalle fasce più deboli della popolazione che hanno minore disponibilità finanziaria e maggiore difficoltà di accesso al credito: è necessario, quindi, garantire la permanenza di iscrizione agli Albi degli Avvocati di fascia di età tra i 30 e i 50 anni, attraverso una più efficace funzionalità del patrocinio a spese dello Stato, dalla fase di ammissione del beneficiario alla fase di liquidazione e pagamento del compenso professionale, con cogente determinazione normativa dei termini di adozione dei relativi provvedimenti.

Tutto ciò premesso e considerato si chiede che il Congresso voti e approvi la seguente

MOZIONE

“Il Congresso dà mandato alla Consiglio Nazionale Forense e all'Organismo Congressuale Forense di promuovere nelle opportune sedi parlamentari e governative ogni iniziativa finalizzata

- all'aumento ad euro 15.000 del limite massimo di reddito per accedere all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con l'estensione dell'aumento di 1.032,91 euro per ogni ulteriore componente del nucleo familiare ad ogni ambito giurisdizionale;
- alla tassativa individuazione per legge dei redditi non valutabili ai fini del patrocinio a spese dello Stato e della documentazione richiesta per la relativa attestazione;

- alla definitiva fissazione dei parametri di riferimento per la liquidazione dei compensi per i difensori dei beneficiari del patrocinio a spese dello Stato, cogente e omogenea per tutto il territorio nazionale;
- alla previsione normativa dei termini per l'adozione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonché per la liquidazione e il pagamento dei relativi compensi;
- alla predisposizione di idonee risorse per la copertura finanziaria dei costi connessi al patrocinio a spese dello Stato.”.

Rieti, 5 settembre 2022

Avv. Giovanni Fontana

Delegato Foro di Rieti
e Presidente ADU Italia

(*) ADU Italia è stata costituita nel 2015 e ha come scopi statutari la tutela dei diritti dei difensori d'ufficio, promuove la loro formazione specialistica, vigila sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, sull'effettività della difesa e sullo svolgimento di un equo e giusto processo. Ad oggi, conta le sezioni territoriali di Roma, Cassino, Frosinone, Rieti, Avezzano, Chieti, Pescara, Isernia, Napoli, Locri, Siracusa e Barcellona Pozzo di Gotto.